

LEGISLAZIONE E SANZIONI

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE- 14 gennaio 2008

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

L'Ordinanza Ministeriale del 14.01.2008 del Ministero della Salute, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, individua le pratiche addestrative ed interventistiche/invasive vietate, obbliga i proprietari/detentori degli animali individuati dal disposto ad attuare specifiche misure di prevenzione, vieta a particolari categorie di individui di possedere le razze canine espressamente citate, fissa un protocollo di monitoraggio per le Autorità Sanitarie Locali. Le violazioni all'ordinanza sono sanzionate a seconda delle normative vigenti sui diversi territori, salvo ovviamente fatti di rilevanza penale.

COSA PREVEDE	SANZIONI
<p>1. 1. Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:<ul style="list-style-type: none">i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I....omissis....;ii) il taglio delle orecchie;iii) la recisione delle corde vocali. <p>2. Il divieto di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.</p> <p>2. 1. I proprietari e i detentori di cani, omissis.... analogamente a quanto previsto dal regolamento di</p>	<p>Le violazioni alle disposizioni all'ordinanza ministeriale sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato, dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore</p>

polizia veterinaria , hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
3. **omissis**... *eccezione per cani guida*..
3. 1. **omissis**... *obbligo polizza assicurazione r.c. terzi per proprietari o detentori di cani di cui all'allegato*.
4. 1. Salvo quanto disposto dalla [legge 20 luglio 2004, n. 189](#), è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.
5. 1. **omissis**... *definizione di cane con aggressività non controllata*.
2. **omissis**... *archivio dei cani morsicatori*.
3. **omissis**... *obblighi ASL*
4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'allegato e di cui al comma 1 del presente articolo:
- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'[art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189](#);
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. **omissis**... *obblighi del proprietario e del detentore*.
6. **omissis**... *esenzione per cani FF.AA., FF.PP., VV.FF., protezione Civile*
6. 1. **omissis**... *apparato sanzionatorio*

Allegato...omissis

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza:

Le violazioni alle disposizioni all'ordinanza ministeriale sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato, dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Legge 14.08.1991 n. 281 (G.U. n. 203 del 30.08.1991)

La norma è mirata alla prevenzione del fenomeno del randagismo, attraverso i precetti di cui all'art. 5 che nei vari commi persegue, oltre all'abbandono in senso stretto, l'omessa iscrizione del cane alla specifica anagrafe istituita, l'omessa effettuazione del tatuaggio di riconoscimento, nonché il commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 5 comma 1 Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da Lire trecentomila a un milione
Art. 5 comma 2 Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa di Lire centocinquantomila
Art. 5 comma 3 Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa di Lire centomila
Art. 5 comma 4 Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da Lire cinquemilioni a dieci milioni
Note: 1. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni (art. 5 comma 5) (Abrogato dall'art. 4 della Legge 20/07/2004 n. 189); 2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.	

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÈ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE

Legge 20.07.2004 n. 189 (G.U. 178 del 31.07.2004)

La Legge ha introdotto, dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale il TITOLO IX Bis - Dei delitti contro il sentimento degli animali - prevedendo quindi come reati, oltre all'uccisione ed ai maltrattamenti, l'organizzazione e la promozione di spettacoli che comportino sofferenze per gli animali, l'organizzazione di combattimenti, l'addestramento finalizzato ai predetti combattimenti e le scommesse su tali eventi.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:	
Art. 544-bis (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è soggetto alla...	Sanzione penale: reclusione da tre mesi a diciotto mesi
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche, è soggetto alla... La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.	Sanzione penale: reclusione da tre mesi a un anno o multa da €3.000 a 15.000
Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, è soggetto alla... La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.	Sanzione penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da €3.000 a 15.000
Art. 544-quinquies comma 1 (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, è soggetto alla...	Sanzione penale: reclusione da uno a tre anni e multa da €50.000 a 160.000

<p>La pena è aumentata da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 	
<p>Art. 544-quinquies comma 3 Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, è soggetto alla...</p>	<p>Sanzione penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da €5.000 a 30.000</p>
<p>Art. 544-quinquies comma 4 Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma, è soggetto alla...</p>	<p>Sanzione penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da €5.000 a 30.000</p>

<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Art. 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 2) Art.1 comma 3: L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
--

**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE**

Decreto Legislativo 25.07.2007 n. 151

La norma disciplina le modalità di trasporto e tutte le operazioni ad esso correlate e relative al benessere animale, sia dal punto di vista documentale che operativo/gestionale.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONE
<p>Art. 3 comma 1 (Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore) Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla...</p> <p>La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 2.000 a 6.000</p>
<p>Art. 3 comma 2 Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla...</p> <p>Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 200 a 600</p>
<p>Art. 4 comma 1 e 2 (Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano) 1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla...</p> <p>2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 1.500 a 4.500</p>

<p>Art. 5. (Irregolarità o mancanza della documentazione)</p> <p>1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2.</p> <p>2. Costituiscono irregolarità documentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento; b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontiera (P.I.F.) di entrata; c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento; d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> 1. origine e proprietà degli animali; 2. luogo, data ed ora di partenza; 3. luogo di destinazione e destinatario; 4. numero dei capi; 5. durata prevista del viaggio; e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a: <ul style="list-style-type: none"> 1. luogo data ed ora di partenza; 2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista; 3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati; 4. durata prevista del viaggio; f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate; g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio; h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto. <p>3. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>Sanzione amministrativa da €1.000 a 3.000</p>
<p>Art. 6 commi 1 e 2. (Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto)</p> <p>1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del</p>	<p>Sanzione amministrativa da €1.000 a 3.000</p>

Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla... 2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.	
Art. 6 comma 3 Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €3.000 a 10.000
Art. 6 commi 4 e 5 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato. 5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore è obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.	
Art. 7 comma 1 (Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali) 1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €2.000 a 6.000.
Art. 7 comma 2 Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €1.000 a 4.000
Art. 7 comma 3 Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €1.000 a 3.000
Art. 7 comma 4 Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €2.000 a 6.000
Art. 7 comma 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €3.000 a 15.000
Art. 7 comma 6 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €3.000 a 15.000

Art. 7 comma 7 Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.	
Art. 7 comma 8 L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €1.000 a 4.000
Art. 8 comma 1. (Violazioni varie) 1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento, sono soggetti alla...	Sanzione amministrativa da €400 a 1.600
Art. 8 comma 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €5.000 a 20.000
Art. 11. (Richiesta di informazione o di esibizione di documenti)	
Art. 11 comma 1 Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.	
Art. 11 comma 2 L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.	
Art. 11 comma 3 Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €400 a 1.200
Art. 11 comma 4 Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €200 a 800
Art. 11 comma 5 Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento, è soggetto alla...	Sanzione amministrativa da €200 a 800

Art. 12 (Procedimento di applicazione delle sanzioni)**Art. 12 comma 1**

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 12 comma 2

I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5.

Art. 12 comma 3

Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio.

Art. 12 comma 4

Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 12 comma 5

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 12 comma 6

L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.